SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2016.

Disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore di associazioni culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato recante «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010», e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto l'art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale: «Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza [...] Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma»;

Considerato che il medesimo comma 985 dell' art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede che per le sopra riportate finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e che le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo;

Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015

1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 le associazioni di cui al libro I del codice civile che:

a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;

b) risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le associazioni ammesse sono iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, le associazioni interessate presentano istanza di iscrizione, entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio.

4. Entro il 30 aprile 2016, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 10 maggio 2016.

Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 31 maggio 2016, trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e

all'Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.

5. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 del presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del Direttore generale bilancio del Ministero.

Art. 2.

Destinazione del due per mille

1. Nell'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto ammessi al riparto.

2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2016 nel modello 730/1 2016 ovvero nel modello Unico Persone Fisiche 2016.

3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale dell'associazione cui intende destinare la quota del due per mille della propria imposta e apponendo la firma nell'apposito riquadro presente nella scheda di cui al comma 2. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.

4. Ogni contribuente può indicare una sola associazione per scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.

Art. 3.

Riparto del due per mille

1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all'obbligo di presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma e l'indicazione del codice fiscale del beneficiario.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali sia stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille sono iscritte in bilancio, per l'anno 2016, sul capitolo 2260 - piano gestionale 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Per ragioni di economicità amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non può superare il limite di spesa stabilito dall'art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

Art. 4.

Rendicontazione

1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni. A tal fine l'amministrazione competente è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 5.

Modalità e termini per il recupero di somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previa contestazione, provvede al recupero del contributo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 975

16A03174

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2016.

Proroga della durata del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 concernente «regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Vista la legge 8 luglio 2009, n. 92, recante «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del fondo speciale, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché la nomina, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del presidente dello stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 2009 con il quale è stato istituito il Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla suindicata legge, nonché nominati il Presidente e i componenti del Comitato stesso;

Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che «Il Comitato dura in carica fino al 31 dicembre 2012. Prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministero per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2013 con il quale è stata prorogata la durata del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, per due anni, fino al 31 dicembre 2014 per la conclusione delle attività programmate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2013 concernente la nomina del Presidente e dei componenti del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2015 con il quale la durata del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015;

Vista la nota n. 23/C.N. del 13 novembre 2015, con la quale il presidente del Comitato ha chiesto a questa Presidenza e al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo di estendere il periodo di proroga della durata del Comitato per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2016, per il completamento delle attività intraprese e finanziate dalla citata legge 8 luglio 2009, n. 92;

Vista la relazione di accompagnamento alla predetta nota pervenuta il 15 dicembre 2015, con cui il Presidente del Comitato ha illustrato le opere da completare e le risorse finanziarie disponibili per ultimarle, precisando che la spesa rientra «nei limiti delle disponibilità del fondo speciale per la realizzazione del Progetto per la valorizzazione dell'Abbazia che, pertanto, resta invariato rispetto alla dotazione di euro 1.641.621,00»;

Vista la nota MIBACT-UDCM Gabinetto 6994 - 8 marzo 2016 con cui il capo di Gabinetto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso il parere espresso dalla Direzione generale belle arti e paesaggio, quale organo vigilante ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2009, rappresentando che «per quanto di competenza, ritiene auspicabile l'opportunità di completare il piano delle opere ampiamente avviate» dal Comitato;

Considerata la perdurante utilità del Comitato al fine del completamento del piano delle opere ampiamente avviate;

Ritenuto opportuno estendere il periodo di proroga dell'organismo stesso per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2016;

Considerato che, per estendere la durata del Comitato, è necessario procedere alla modifica dell'art. 4, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2009, istitutivo del Comitato stesso, in particolare sopprimendo le parole «comunque non superiore a tre anni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Al secondo periodo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2009, le parole «comunque non superiore a tre anni» sono soppresse.

Art. 2.

1. La durata in carica del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 2009, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 per il completamento delle attività già ampiamente avviate.

Art. 3.

1. Resta ferma l'attuale composizione del Comitato e quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 marzo 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

16A03116

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2016.

Sospensione del sig. Fabio RIZZI dalla carica di consigliere regionale della Regione Lombardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Milano, prot. n. 26593 del 9 marzo 2016, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Monza - Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 15669/13 R.G.N.R. e n. 6653/15 RG.GIP a carico del sig. Fabio Rizzi, consigliere regionale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 27 gennaio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Fabio Rizzi, consigliere regionale della Regione Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 416, 1, 2 e 3 comma c.p., 110 c.p., 81 cpv, 319 e 321 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 27 gennaio 2016, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 27 gennaio 2016, è accertata la sospensione del sig. Fabio Rizzi dalla carica di consigliere regionale della Regione Lombardia, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 6 aprile 2016

p. *il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

16A03159

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 gennaio 2016.

Annullamento del decreto n. 1422/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con decreto 18 dicembre 2013, n. 2925/Ric., in favore della società Picchio S.p.a. (Decreto n. 79).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'articolo 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Picchio S.p.A. il 21 dicembre 2010, DM61592, relativa al bando dell'anno 2010 per il progetto di ricerca dal titolo: "Dispositivi aerodinamici per aumentare la Down Force del fondo di auto stradali", dal costo complessivo di euro 412.500,00;

Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2460 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.250,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 settembre 2014;

Visto il D.D. n. 2925/Ric. del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Picchio S.p.A. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 206.250,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Eta S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2460 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6968, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la Società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli artt. 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;
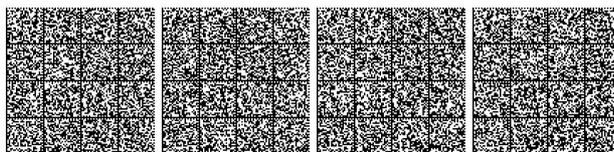
Atteso che alla suddetta nota prot. n. 6968 non è stato dato riscontro;

Visto il D.D. n. 1422/Ric. del 2 luglio 2015, con il quale è stata integralmente revocata alla Società Picchio S.p.A. l'agevolazione concessa con D.D. del 18 dicembre 2013, n. 2925/Ric. per un importo complessivo pari ad euro 206.250,00 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota MIUR del 27 ottobre 2015, prot. n. 22404, con cui si comunica alla Società Picchio S.p.A. che con D.D. n. 1422/Ric. del 2 luglio 2015 è stata disposta la revoca dell'agevolazione per le motivazioni e con le indicazioni ivi contenute;

Atteso che, ancorché tardivamente, con nota pervenuta al MIUR il 18 novembre 2015, prot. n. 24251, la Società Picchio S.p.A. ha trasmesso documentazione amministrativo-contabile e che la stessa, a seguito di verifica da parte dello scrivente ufficio, è risultata completa in quanto esaustiva ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere all'annullamento e ritiro del citato provvedimento di revoca n. 1422/Ric. del 2 luglio 2015 essendo venuta meno la motivazione dello stesso;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione di cui in premessa, è annullato il decreto n. 1422/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con D.D. del 18 dicembre 2013 n. 2925/Ric. in favore della Società Picchio S.p.A., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM61592, per un importo complessivo pari ad euro 206.250,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta, per sopraggiunta insussistenza della motivazione che era stata posta a sostegno della revoca disposta con il sopracitato D.D. n.1422/Ric. del 2 luglio 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 25 gennaio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 653

16A03121

DECRETO 25 gennaio 2016.

Annullamento del decreto n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con decreto 27 settembre 2013, n. 1759/Ric., in favore della società Nikesoft S.r.l. (Decreto n. 81).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione

di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'articolo 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla società Nikesoft S.r.l. il 21 dicembre 2010, DM61970, relativa al bando dell'anno 2010 per il progetto di ricerca dal titolo: "Ricerca e sviluppo di modelli semantici per sistemi distribuiti", dal costo complessivo di euro 413.000,00;

Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2360 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 settembre 2014;

Visto il D.D. n. 1759/Ric. del 27 settembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la società Nikesoft S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 155.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito di riduzione, da parte della predetta società, del costo del contratto inizialmente stipulato con il Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2360 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6965, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli artt. 7 e 10-*bis* della Legge 2 agosto 1990, n. 241;

Atteso che alla suddetta nota prot.n. 6965 non è stato dato riscontro;

Visto il D.D. n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015, con il quale è stata integralmente revocata alla società Nikesoft S.r.l. l'agevolazione concessa con D.D. del 27 settembre 2013, n. 1759/Ric. per un importo complessivo pari ad euro 155.500,00 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota MIUR del 27 ottobre 2015, prot. n. 22410, con cui si comunica alla società Nikesoft S.r.l. che con D.D. n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015 è stata disposta la revoca dell'agevolazione per le motivazioni e con le indicazioni ivi contenute;

Atteso che, ancorchè tardivamente, con nota pervenuta al MIUR il 4 novembre 2015, prot. n. 23183, la società Nikesoft S.r.l. ha trasmesso la documentazione amministrativo-contabile, asserendo che la stessa era stata già regolarmente trasmessa;

Atteso che dalla verifica effettuata, la documentazione trasmessa è risultata, comunque, incompleta in quanto non esaustiva ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota del 9 dicembre 2015, prot. n. 25934 con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto l'integrazione della documentazione amministrativo-contabile conclusiva, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della presente, pena la conferma del revoca adottata con D.D. n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015;

Atteso che, con nota pervenuta al MIUR il 15 dicembre 2015, prot. n. 26409, la società Nikesoft S.r.l. ha trasmesso la documentazione amministrativo-contabile e che la stessa, a seguito di verifica da parte dello scrivente Ufficio, è risultata completa in quanto esaustiva ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere all'annullamento e ritiro del citato provvedimento di revoca n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015 essendo venuta meno la motivazione dello stesso;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione di cui in premessa, è annullato il decreto n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con D.D. del 27 settembre 2013, n. 1759/Ric. in favore della Società Nikesoft S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM61970, per un importo complessivo pari ad euro 155.500,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta, per sopraggiunta insussistenza della motivazione che era stata posta a sostegno della revoca disposta con il sopracitato D.D. n. 1431/Ric. del 2 luglio 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 25 gennaio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 654

16A03122

DECRETO 25 gennaio 2016.

Annullamento del decreto n. 1420/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con decreto 23 ottobre 2013, n. 1992/Ric., in favore della società Mecal S.r.l. (Decreto n. 82).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'articolo 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla società Mecal S.r.l. il 21 dicembre 2010, DM61945, relativa al bando dell'anno 2010 per il progetto di ricerca dal titolo: "Ricerca e sviluppo di un sistema di schedulazione delle lavorazioni di fresatura, integrato con un database di knowledge management, nel settore delle lavorazioni meccaniche aeronautiche", dal costo complessivo di euro 413.000,00;

Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2398 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 settembre 2014;

Visto il D.D. n. 1992/Ric. del 23 ottobre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Mecal S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2398 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6960, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli artt. 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Atteso che alla suddetta nota prot. n. 6960 non è stato dato riscontro;

Visto il D.D. n. 1420/Ric. del 2 luglio 2015, con il quale è stata integralmente revocata alla società Mecal S.r.l. l'agevolazione concessa con D.D. del 23 ottobre 2013, n. 1992/Ric. per un importo complessivo pari ad euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota MIUR del 27 ottobre 2015, prot. n. 22401, con cui si comunica alla Società Mecal S.r.l. che con D.D. n. 1420/Ric. del 2 luglio 2015 è stata disposta la revoca dell'agevolazione per le motivazioni e con le indicazioni ivi contenute;

Atteso che, ancorchè tardivamente, con nota pervenuta al MIUR a mezzo email in data 27 ottobre 2015, la società Mecal S.r.l. ha inoltrato la documentazione amministrativo-contabile, asserendo che la stessa era stata già regolarmente trasmessa;

Atteso che dalla verifica effettuata, la documentazione trasmessa è risultata completa in quanto esaustiva ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere all'annullamento e ritiro del citato provvedimento di revoca n. 1420/Ric. del 2 luglio 2015 essendo venuta meno la motivazione dello stesso;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione di cui in premessa, è annullato il decreto n. 1420/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con D.D. del 23 ottobre 2013 n. 1992/Ric. in favore della società Mecal S.r.l. a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM 61945, per un importo complessivo pari ad euro 206.500,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta, per sopraggiunta insussistenza della motivazione che era stata posta a sostegno della revoca disposta con il sopracitato D.D. n. 1420/Ric. del 2 luglio 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 25 gennaio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 655

16A03123

DECRETO 25 gennaio 2016.

Annullamento del decreto n. 1433/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con decreto 27 settembre 2013, n. 1759/Ric., in favore della società Stenoservice S.r.l.. (Decreto n. 83).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla società Stenoservice S.r.l. il 21 dicembre 2010, DM61977, relativa al bando dell'anno 2010 per il progetto di ricerca dal titolo: «Sistema palmare innovativo per l'indicizzazione di file audio con marcatura di note integrative direttamente sul verbale», dal costo complessivo di € 330.000,00;

Vista la nota del MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2476 con cui si comunica che con decreto n. 130/Ric. del 2 aprile 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di € 165.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 30 settembre 2014;

Visto il D.D. n. 1759/Ric. del 27 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la società Stenoservice S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a € 165.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Value Up S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 16 aprile 2012, prot. n. 2476 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6973, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Atteso che alla suddetta nota prot. n. 6973 non è stato dato riscontro;

Visto il D.D. n. 1433/Ric. del 2 luglio 2015, con il quale è stata integralmente revocata alla società Stenoservice S.r.l. l'agevolazione concessa con D.D. del 27 settembre 2013, n. 1759/Ric. per un importo complessivo pari ad € 165.000,00 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota MIUR del 27 ottobre 2015, prot. n. 22412, con cui si comunica alla società Stenoservice S.r.l. che con D.D. n. 1433/Ric. del 2 luglio 2015 è stata disposta la revoca dell'agevolazione per le motivazioni e con le indicazioni ivi contenute;

Visto il messaggio P.E.C. del 30 ottobre 2015, prot. n. 22803, con cui la società Stenoservice S.r.l. ha affermato che, per mancata visione delle P.E.C. in entrata, ha appreso del provvedimento di revoca solo il 28 ottobre 2015 successivamente alla ricezione della comunicazione MIUR prot. 22412;

Vista la nota MIUR del 5 novembre 2015, prot. n. 23243, con cui il Ministero, pur ritenendo tardivo il riscontro della società, ha richiesto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, l'attività di rendicontazione;

Atteso che, ancorchè tardivamente, con note pervenute al MIUR il 19 novembre 2015, prot. n. 24392 e 9 dicembre 2015, prot. n. 25850, la società Stenoservice S.r.l. ha trasmesso la documentazione amministrativo-contabile conclusiva;

Atteso che dalla verifica effettuata, la documentazione trasmessa è risultata completa in quanto esaustiva ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere all'annullamento e ritiro del citato provvedimento di revoca n. 1433/Ric. del 2 luglio 2015 essendo venuta meno la motivazione dello stesso;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione di cui in premessa, è annullato il decreto n. 1433/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con D.D. del 27 settembre 2013 n. 1759/Ric. in favore della società Stenoservice S.r.l. a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo decreto ministeriale 61977, per un importo complessivo pari ad € 165.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta, per sopraggiunta insussistenza della motivazione che era stata posta a sostegno della revoca disposta con il sopracitato D.D. n. 1433/Ric. del 2 luglio 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 25 gennaio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 656

16A03124

DECRETO 25 gennaio 2016.

Annullamento del decreto n. 1416/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con decreto 23 ottobre 2013, n. 1993/Ric., in favore della società Dott. Dino Paladin. (Decreto n. 84).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla società Dott. Dino Paladin il 21 dicembre 2011, DM63109, relativa al bando dell'anno 2010 per il progetto di ricerca dal titolo: «Sviluppo di sensori elettrochimici mediante processi nanotecnologici per impieghi diagnostici biologici e medici», dal costo complessivo di € 38.000,00;

Vista la nota del MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5208 con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di € 19.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il D.D. n. 1993/Ric. del 23 ottobre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la società Dott. Dino Paladin è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a € 19.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con l'Università di Udine - Dipartimento di Scienze mediche e biologiche, laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5208 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR dell'8 aprile 2015, prot. n. 7509, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10 bis della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Atteso che alla suddetta nota prot. n. 7509 non è stato dato riscontro;

Visto il D.D. n. 1416/Ric. del 2 luglio 2015, con il quale è stata integralmente revocata alla società Dott. Dino Paladin l'agevolazione concessa con D.D. del 23 ottobre 2013, n. 1993/Ric. per un importo complessivo pari ad € 19.000,00 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota MIUR del 28 settembre 2015, prot. n. 20093, con cui si comunica alla società Dott. Dino Paladin che con D.D. n. 1416/Ric. del 2 luglio 2015 è stata disposta la revoca dell'agevolazione per le motivazioni e con le indicazioni ivi contenute;

Atteso che, ancorchè tardivamente, con messaggio P.E.C. pervenuto al MIUR il 12 ottobre 2015, prot. n. 21214, la società Dott. Dino Paladin ha trasmesso la documentazione amministrativo-contabile, asserendo che la stessa era stata già regolarmente trasmessa;

Atteso che dalla verifica effettuata, la documentazione trasmessa è risultata completa in quanto esaustiva ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere all'annullamento e ritiro del citato provvedimento di revoca n. 1416/Ric. del 2 luglio 2015 essendo venuta meno la motivazione dello stesso;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione di cui in premessa, è annullato il decreto n. 1416/Ric. del 2 luglio 2015 di revoca dell'agevolazione concessa con D.D. del 23 ottobre 2013 n. 1993/Ric. in favore della società Dott. Dino Paladin a valle della domanda

di agevolazione con codice identificativo decreto ministeriale 63109, per un importo complessivo pari ad € 19.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta, per sopraggiunta insussistenza della motivazione che era stata posta a sostegno della revoca disposta con il sopracitato D.D. n. 1416/Ric. del 2 luglio 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 25 gennaio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 657

16A03125

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 89 del 5 aprile 2003 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006 con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;

Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Se-

rie generale - n. 85 dell'11 aprile 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 27 luglio 2006, riconfermato con decreto del 24 novembre 2009 e con decreto del 26 marzo 2013 al Consorzio di tutela della IGP Pomodoro di Pachino con sede legale in Pachino (SR), Via Milano s.n. , a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03117

DECRETO 30 marzo 2016.

Riconoscimento del Consorzio tutela del Vermentino di Gallura e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG Vermentino di Gallura.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela del Vermentino di Gallura, con sede legale in Monti (OT), Via San Paolo, n. 2, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOCG Vermentino di Gallura;

Considerato che la DOCG Vermentino di Gallura è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela del Vermentino di Gallura alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la denominazione Vermentino di Gallura. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Sassari, con nota prot. n. 3988/U del 14 marzo 2016, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela del Vermentino di Gallura, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG Vermentino di Gallura;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla DOCG Vermentino di Gallura. Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio tutela del Vermentino di Gallura, con sede legale in Monti (OT), Via San Paolo, n. 2, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Vermentino di Gallura.

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela del Vermentino di Gallura non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Vermentino di Gallura, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03119

DECRETO 30 marzo 2016.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 297 del 15 novembre 2005 con il quale è stata registrata la indicazione geografiche protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 02 aprile 2008, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 03 aprile 2014, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 25 maggio 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Bolzano il 14 marzo 2016 al n. 2974 Serie IT, recante il numero di repertorio 7756 ed il numero di raccolta 5802, con atto a firma del Notaio Elena Lanzi,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium, registrato a Bolzano il 14 marzo 2016 al n. 2974 Serie IT, recante il numero di repertorio 7756 ed il numero di raccolta 5802, con atto a firma del Elena Lanzi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03120
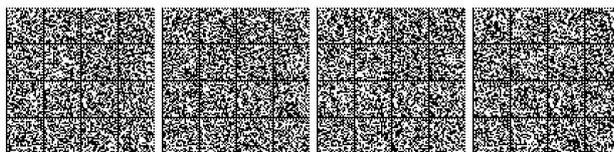
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 aprile 2016.

Ulteriore proroga dell'inserimento del medicinale per uso umano «afamelanotide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della protoporfiria eritropoietica. (Determina n. 519/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 5 maggio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 2010, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide, in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento della protoporfiria eritropoietica» e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 24 mesi;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 2 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012, concernente la proroga di 24 mesi dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 18 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2014, concernente la proroga di 12 mesi dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 16 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2015, concernente la proroga fino al 30 giugno 2015 dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 29 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2015, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2015 dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide;

Ritenuto, tuttavia, di attribuire al suddetto medicinale una innovazione terapeutica importante, perché destinata al trattamento di una patologia finora priva di adeguato trattamento e che, ove si procedesse all'esclusione, verrebbe negata ai pazienti la possibilità di intraprendere o proseguire tale terapia;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 7-9 marzo 2016, come da stralcio verbale n. 7;

Ritenuto, pertanto, di prorogare la permanenza del medicinale afamelanotide di cui alla determinazione dell'AIFA datata 5 maggio 2010, sopra citata,
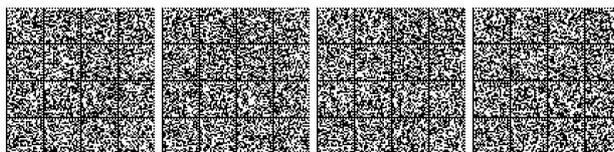
nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale afamelanotide, di cui alle Determinazioni dell'AIFA citate in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96, è prorogato, in attesa della conclusione dell'*iter* di negoziazione del medicinale, per ulteriori 6 mesi, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: afamelanotide.

(Scenesse - Clinuvel Pharmaceuticals).

Indicazione terapeutica: trattamento della Protoporfiria Eritropoietica (EPP).

Criteri di inclusione: diagnosi di protoporfiria eritropoietica confermata da livelli elevati di protoporfirina IX. Pazienti di età compresa fra i 18 ed i 70 anni. Consenso informato.

Criteri di esclusione: insufficienza epatica, melanoma o nevi displastici, sindrome di Bowen, carcinoma delle cellule basali o squamose, lesioni cancerose o pre-cancerose della pelle, co-presenza di altre fotodermatosi, disfunzione d'organi a deviazione clinicamente significativa dalla norma in test di laboratorio, abuso di alcol o farmaci nei precedenti 12 mesi, stato di gravidanza, donne in età fertile senza adeguate misure contraccettive (contraccettivi orali, diaframma e spermicida, impianto intrauterino), uomini sessualmente attivi i cui partner non usino barriere contraccettive fino a 3 mesi dalla fine della somministrazione, uso di medicazione che possa causare fotosensibilità o pigmentazione della pelle.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: il piano terapeutico prevede la somministrazione dell'impianto sottocutaneo riassorbibile in corrispondenza della cresta iliaca, previa anestesia locale praticata mediante iniezione sottocutanea o per applicazione topica.

Tutti i pazienti che faranno richiesta di essere trattati con «afamelanotide» per poter accedere al piano terapeutico verranno precedentemente valutati con i seguenti esami di laboratorio:

Dosaggio della proto porfirina IX nel sangue;

Emocromo;

Transaminasi;

Bilirubina tot e dir;

Azotemia, creatininemia;

ACTH, cortisolemia;

Test di gravidanza nelle donne.

L'impianto verrà effettuato, previa approvazione del consenso informato.

Il periodo che deve intercorrere tra un impianto e l'altro non può essere inferiore ai 50 giorni ± 3.

Il medico che somministrerà il farmaco valuterà ogni volta l'opportunità di effettuare l'impianto, tenendo conto delle esigenze e delle condizioni generali del paziente.

Il piano terapeutico verrà rinnovato ogni 6 mesi.

Costo indicativo del trattamento: Prezzo non superiore a € 5.375,00 per impianto.

Altre condizioni da osservare:

le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO PRIMA DI CIASCUN TRATTAMENTO

	Prima del trattamento
Raccordo anamnestico	+
Dosaggio della proto porfirina IX nel sangue	+
Emocromo	+
Transaminasi	+
Bilirubina tot e dir	+
Azotemia, creatininemia	+
ACTH, cortisolemia	+
Test di gravidanza nelle donne	+

16A03173

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Pfizer».

Estratto determina n. 496/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: ATORVASTATINA PFIZER

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. via Isonzo,71 - 04100 Latina

Confezioni:

"10 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - AIC n. 041444187 (in base 10) 17JSUV (in base 32)

"20 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - AIC n. 041444199 (in base 10) 17JSV7 (in base 32)

"40 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - AIC n. 041444201 (in base 10) 17JSV9 (in base 32)

"80 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - AIC n. 041444213 (in base 10) 17JSVP (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg di atorvastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Atorvastatina Pfizer è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coltowan».

Estratto determina n. 497/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: COLTOWAN

Titolare AIC: Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest Ungheria

Confezione: "10 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL - AIC n. 043851017 (in base 10) 19U789 (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 10 mg di ezetimibe

Eccipienti:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina (tipo 102)

Magnesio stearato

Povidone (K29-32)

Sodio laurilsolfato

Croscarmellosa sodica

Produttori del principio attivo:

Richter Themis Medicare (I) Pvt. Ltd.

Plot No. 69/A/2, Gujarat Industrial Development Corporation

Vapi 396195 District Valsad

Gujarat

396195 India

Produttore, responsabili del controllo e del rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario

Gedeon Richter România S.A.

Cuza Vodă street 99-105 Târgu-Mures

540306 Romania

Indicazioni terapeutiche

Ipercolesterolemia primaria

Coltowan, somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

La monoterapia con Coltowan è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote)

Coltowan somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente può ricevere anche trattamenti aggiuntivi (per esempio, l'aferesi delle *LDL)*.

Sitosterolemia omozigote (Fitosterolemia)

Coltowan è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Non è stato ancora dimostrato un effetto benefico di ezetimibe sulla morbilità e sulla mortalità cardiovascolare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Coltowan è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del d.lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03104

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Aristo».

Estratto determina n. 498/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: ESOMEPRAZOLO ARISTO.

Titolare A.I.C: Aristo Pharma GMBH.

Wallenroder Str. 8-10.

D-13435 Berlin - Germania.

Confezioni:

«20 mg capsule gastroresistenti» 56 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040293336 (in base 10) 16FNYS (in base 32).

«40 mg capsule gastroresistenti» 56 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040293348 (in base 10) 16FNZ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule gastroresistenti.

Composizione: ogni capsula gastroresistente contiene:

Principio attivo: 20 mg, 40 mg di esomeprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03105

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Teva Italia»

Estratto determina n. 499/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: FINASTERIDE TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia s.r.l. - Viale del Mulino 1 - 20090 Assago (MI) Italia.

Confezione: AIC n. 038791164 - «5 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 5 mg di finasteride.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Finasteride Teva Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03106

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Aurobindo»

Estratto determina n. 500/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: RIVASTIGMINA AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. - Via San Giuseppe 102 - 21047 Saronno (VA) Italia.

Confezione:

AIC n. 041787058 - 1,5 mg capsule rigide, 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

AIC n. 041787060 - 3 mg capsule rigide, 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

AIC n. 041787072 - 4,5 mg capsule rigide, 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

AIC n. 041787084 - 6 mg capsule rigide, 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo:

Rivastigmina 1,5 mg;

Rivastigmina 3 mg;

Rivastigmina 4,5 mg;

Rivastigmina 6 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rivastigmina Aurobindo è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03107

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Krka»

Estratto determina n. 501/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: GLICLAZIDE KRKA.

Titolare AIC: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezione: «90 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 039038361 (in base 10) 157CDT (in base 32).

Confezione: «90 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 039038373 (in base 10) 157CF5 (in base 32).

Confezione: «90 mg compresse a rilascio modificato» 40 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 039038385 (in base 10) 157CFK (in base 32).

Confezione: «90 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 039038397 (in base 10) 157CFX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

Principio attivo: 90 mg di gliclazide;

Eccipienti:

Ipromellosa;

Lattosio monoidrato;

Silice colloidale anidra;

Magnesio stearato.

Produttori del principio attivo:

Bal Pharma Limited
5th Floor, Laxmi Narayan Complex, 10/1 Palace Road
India-560 052 Bangalore, Kamataka
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical CO LTD
99 Waisha Road
Jiaojiang District
China-318 000 Taizhou City, Zhejiang Province

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Krka, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
TAD Pharma GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven
Germany

Produttori responsabili del controllo dei lotti:

KRKA, d.d., Novo mesto,
Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia
Krka, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
TAD Pharma GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 6, 27472 Cuxhaven
Germany

Controlli microbiologici:

Labor L+S AG, Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet-Großenbrach, Germany

Produttori del prodotto finito:

Krka, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Confezionamento primario:

Krka, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven

Germany

Confezionamento secondario:

Krka, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven

Germany

Fiege Logistics Italia S.p.a.

Via Amendola, 1 (loc. Caleppio)

20090 - Settala, Italy

Indicazioni terapeutiche: Diabete mellito non insulino-dipendente (tipo 2) nell'adulto quando le misure dietetiche, l'esercizio fisico e la perdita di peso da soli non sono sufficienti per controllare il glucosio ematico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gliclazide Krka è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03108

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imanivec»

Estratto determina n. 502/2016 del 6 aprile 2016

Medicinale: IMANIVEC.

Titolare AIC: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezioni:

AIC n. 043760014 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

AIC n. 043760026 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

AIC n. 043760038 - «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

AIC n. 043760040 - «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

AIC n. 043760053 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

AIC n. 043760065 - «400 mg compresse rivestite con film» 90 compresse blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film (compressa).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

100 mg di imatinib (come mesilato);

400 mg di imatinib (come mesilato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

Amido di mais;

Idrossipropilcellulosa;

Cellulosa microcristallina (E460);

Crospovidone;

Silice colloidale anidra;

Magnesio stearato (E470b).

Film di rivestimento:

Alcool polivinilico;

Biossido di titanio (E171);

Macrogol;

Talco;

Ossido di ferro, rosso (E172);

Ferro ossido giallo (E172).

Produzione principio attivo:

Produzione dell'intermedio

Rampex Labs Pvt Ltd., Plot No, 151, S.V. Industrial Estate, Village Road,

IDA-Bollaram, Medak Dist, Andhra Pradesh - 502325, India

ASMF Holder: Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,

Slovenia

Manufacturing site: Ind-Swift Laboratories Limited, Village Bhagwanpur, Barwala

Road, Near Derabassi, Distt. S.A.S. Nagar (Mohali) - 140507, Punjab, India

Produzione:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No 5/6/7 Pharmez- Special Economy Zone Near Village

Matoda Ahmedabad Gujarat IN-382210, India

Confezionamento primario:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot no 5/6/7 Pharmez- Special Economy Zone Near Village

Matoda Ahmedabad Gujarat IN-382210, India

Confezionamento secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No 5/6/7 Pharmez- Special Economy Zone Near Village

Matoda Ahmedabad Gujarat IN-382210, India

Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Slovenia

Krka, d.d., Novo mesto , Belokranjska cesta 26, 8501 Novo mesto

Slovenia

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH

Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim

Germany

Controllo di qualità:

Wessling Hungary Kft

H-1047, Budapest, Foti ut 56Hungary

Controllo di qualità del prodotto finito (physical-chemical testing only)

+

Pharmavalid Kft. Mikrobiológiai Laboratórium

Tátra u. 27/b, 1136, Budapest

Hungary

(Microbiological testing)

Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia

Krka, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto

Slovenia

(physical-chemical testing only)

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 6, D-27472 Cuxhaven,

Germany

Controllo di qualità del prodotto finito (physical-chemical testing only)

Labor L + S AG, Mangelsfeld 4, 5, 6, 97708 Bad Bocklet-Großenbrach, Germany

Controllo di qualità del prodotto finito (non-sterility testing)

Rilascio dei lotti:

Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Slovenia

And

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 5, D-27472 Cuxhaven,

Germany

Indicazioni terapeutiche:

Imanivec è indicato per il trattamento di:

pazienti pediatrici con nuova diagnosi di cromosoma Philadelphia (BCR-ABL) positivo (Ph +) con leucemia mieloide cronica (LMC), per i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento di prima linea;

pazienti pediatrici con LMC Ph + in fase cronica dopo il fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o crisi blastica;

pazienti adulti con LMC Ph + in crisi blastica;

pazienti adulti e pediatrici con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con chemioterapia;

pazienti adulti con LLA Ph + recidivante o refrattaria come monoterapia;

pazienti adulti con malattie mielodisplastiche / mieloproliferative (MDS / *MPD)* associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR);

pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e /o leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRα.

L'effetto di Imanivec sull'esito del trapianto di midollo osseo non è stato determinato.

Imanivec è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117);

il trattamento adiuvante di pazienti adulti con un significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante;

il trattamento di pazienti adulti con protuberans dermatofibrosarcoma non resecabile protuberante (DFSP) e pazienti adulti con DFSP recidivante e/o metastatico che non sono eleggibili per la chirurgia.

Nei pazienti adulti e pediatrici, l'efficacia di imatinib è basa sui valori globali di risposta ematologica e su tassi di risposta citogenetica e di sopravvivenza libera da progressione nella LMC, su valori di risposta ematologica e citogenetica nella LLA Ph +, MDS / MPD, su valori di risposta ematologica nelle HES / LEC e su valori di risposta obiettiva nei pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici e DFSP e di sopravvivenza libera da recidiva in GIST adiuvante. L'esperienza con imatinib in pazienti con MDS / MPD associata con gene PDGFR riorganizzazioni è molto limitata (vedere paragrafo 5.1). Non ci sono sperimentazioni cliniche controllate che dimostrano un beneficio clinico o un aumento della sopravvivenza per queste malattie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Imanivec è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista, ematologo e pediatra (in caso di indicazioni pediatriche) (RNRL).

Per la confezione da 400 mg 90 compresse: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03109

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 47/2015 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 18 settembre 2015.

Con ministeriale n. 36/0005042/MA004.A007/PIND-L-66 del 4 aprile 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 47/2015 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 18 settembre 2015, concernente l'aggiornamento della tabella A relativa ai coefficienti per la trasformazione in rendita dei montanti contributivi previsti all'articolo 14, comma 3, del regolamento previdenziale, con decorrenza 1° gennaio 2016.

16A03129

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2016 è stato nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it

16A03140

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Marrone di Serino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone di Serino» come indicazione geografica protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Comitato promotore per la registrazione della IGP Marrone di Serino ed acquisito inoltre il parere della Regione Campania, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DI SERINO»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Marrone di Serino» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione IGP «Marrone di Serino» designa i frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, provenienti dalla specie «Castanea Sativa Miller» o «Castagna Europea», varietà «Montemarano» detta anche «Santimango» o «Santomango» o «Marrone di Avellino» o «Marrone avellinese» e varietà «Verdola» o «Verdole» autoctone dell'areale di produzione di cui al successivo art. 3. Il «Marrone di Serino» IGP è un frutto con raggiatura stellare medio-grande, ha una pezzatura medio-grossa e raramente presenta settature. La forma è generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica. L'apice, da acuto ad aperto, ha una pelosità mediamente estesa; il pericarpo, per lo più sottile e poco elastico, è di color marrone lucido con striature scure, uniformi e filiformi, e presenta la faccia interna ricoperta di peli, poco lunghi, di colore bianco sporco. L'ilo è medio-grande con scarsa peluria residua e con una linea di contorno generalmente regolare. La torcia è mediamente lunga e formata da 6-8 stili generalmente disuguali. L'episperma, mediamente aderente al seme, è sottile, di colore marrone rossiccio, con nervature più scure ed evidenti.

La IGP «Marrone di Serino», all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) «Marrone di Serino» allo stato fresco:

forma del frutto: generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica;

pericarpo: di colore marrone lucido, con striature distanziate scure e ben marcate;

episperma: mediamente aderente al seme, sottile, di colore marrone rossiccio;

seme: bianco latteo, con solcature piuttosto superficiali, cavità intercotiledonare appena accennata, la polpa è soda e croccante, il sapore mediamente è dolce;

torcia: di limitata lunghezza;

presenza di Marroni bacati, deformati o raggrinziti: massimo 10%;

calibratura massima: 85 Marroni per kg.

b) «Marrone di Serino» pelato:

forma del frutto pelato: generalmente rotondeggiante, per lo più asimmetrica;

assenza totale della torcia e del pericarpo;

assenza di corpi estranei nei contenitori del pelato;

presenza massima di episperma: 2%;

Marroni bruciati in tracce: massimo 5%;

presenza di Marroni bacati: massimo 3%;

calibratura massima: 200 Marroni per kg.

c) «Marrone di Serino» essiccato in guscio:

umidità nei frutti interi: non superiore al 15%;

resa in secco con guscio: non superiore al 60% del peso fresco;

calibratura massima: 250 Marroni per kg;

il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, ecc.).

d) «Marrone di Serino» essiccato sgusciato intero:

umidità nei frutti interi: non superiore al 15%;

resa prodotto essiccato sgusciato: non superiore al 45% del peso fresco;

calibratura massima: 300 Marroni per kg;

il prodotto deve essere sano, di colore bianco paglierino, con non più del 5% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, ecc.) ed immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura (larve di insetti, muffe, ecc.).

La IGP «Marrone di Serino» può essere immessa al consumo anche surgelata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Marrone di Serino IGP» comprende il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino ricadenti nella Provincia di Avellino e i Comuni di Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi e Calvanico ricadenti nella Provincia di Salerno.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di verifica secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le tecniche colturali da adottare per gli impianti dell'IGP «Marrone di Serino» devono conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

Impianti e varietà: le varietà utilizzabili sono la «Santimango» e la «Verdola».

Portinnesti: si utilizza franco da seme. Sono ammessi anche i selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area interessata. Le tecniche di innesto utilizzate sono quella a «zufolo» e/o a «spacco».

Potatura e forma d'allevamento: la forma d'allevamento è del tipo a volume. La potatura di produzione deve essere eseguita almeno ogni 5 anni in modo da migliorare la qualità del prodotto e garantire un rinnovo vegetativo periodico. Sulle piante di castagno vecchie, avente cioè un'età di almeno 80 anni, è prevista una potatura più intensa, di ricostituzione, almeno ogni 10 anni, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta con la fuoriuscita di nuovi rami. La potatura viene eseguita nel periodo che va dal primo novembre al trenta aprile.

Lavorazione del terreno: non si effettuano lavorazioni del suolo successive all'impianto, favorendo lo sviluppo di un abbondante cotica erbosa. È ammessa però la formazione di «lunette» o «gradoni» effettuati con piote erbose.

Fertilizzazione: è ammessa solo la concimazione con fertilizzanti organici.

Difesa fitosanitaria: sono ammessi interventi di lotta ai parassiti della coltura solo se rientranti nelle norme di difesa fitosanitaria integrata e/o di lotta biologica previsti dal piano regionale di lotta fitopatologica integrata della Regione Campania e dalle leggi vigenti.

Pulitura del sottobosco: non è ammesso il diserbo chimico nei castagneti, ma solo quello meccanico e/o fisico.

Operazioni di raccolta: la raccolta dei frutti va effettuata a partire dal 25 settembre fino al 5 novembre e deve essere eseguita a mano o con raccoglitrici meccaniche idonee, purché sia rispettata l'integrità della coltura e del prodotto.

Limite produttivo: la produzione massima annua di frutti è fissata in 3 tonnellate per ettaro.

Operazioni successive: le operazioni di cernita e calibratura sono eseguite sia manualmente che con idonee calibratrici meccaniche idonee, sempre che sia rispettata l'integrità del prodotto.

La «curatura», per mantenere le caratteristiche di freschezza del prodotto, viene effettuata dopo la raccolta, immergendo i Marroni in acqua a temperatura ambiente con o senza aggiunta di fermenti lattici per un periodo compreso tra i 4 e gli 8 giorni. Successivamente si provvederà all'asciugatura con ventilazione naturale o forzata, purché venga salvaguardata l'integrità e la qualità del frutto.

La «sterilizzazione» o disinfestazione da eventuali parassiti viene effettuata immergendo i Marroni in acqua ad una temperatura compresa tra 45 °C e 52 °C per un tempo variabile dai 35 ai 50 minuti purché venga salvaguardata l'integrità e la qualità del frutto. Immediatamente dopo, vengono immersi in un bagno di acqua fredda alla temperatura compresa dai 4 °C ai 12 °C, per almeno 15 minuti, in modo da suscitare uno shock termico e successivamente siprovvederà all'asciugatura con ventilazione naturale o forzata.

L'essiccazione dei «Marroni in guscio» è ottenuta attraverso l'alloggiamento degli stessi su metati o graticci, con fuoco lento e continuo per un massimo di 15 giorni e con legna di qualunque essenza, purché ricavata nell'areale di produzione. È ammessa l'essiccazione anche con l'impiego di aria calda o mediante utilizzo di forni.

L'essiccazione dei «Marroni sgusciati interi» è ottenuta, per la fase dell'essiccazione, in modo identico a quelli in guscio mentre la sgusciatura del pericarpo e dell'episperma avviene successivamente in modo manuale o meccanicamente, purché venga salvaguardata l'integrità e la qualità del frutto.

La «pelatura» può avvenire a vapore o con la tecnica del brûlage.

È ammessa la surgelazione del prodotto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le operazioni descritte nel presente articolo devono avvenire all'interno dell'areale di produzione di cui all'art. 3.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

Specificità del prodotto.

Il «Marrone di Serino» è di pezzatura medio-grande, raramente presenta settature e il contenuto di carboidrati totali nel frutto è superiore al 35%. Ciò lo rende molto favorito dal punto di vista commerciale, soprattutto come caldarrosta e per la produzione di marron glacé. Anche le proprietà calorimetriche sono ottime: la temperatura Tonset (che indica l'inizio del processo di ossidazione chimica del frutto) è superiore a 64,48 °C e la temperatura Tpeack (che indica il picco della degradazione chimica del frutto) è inferiore a 94,86 °C. Tali caratteristiche calorimetriche permettono al Marrone di Serino di essere trattato dalle industrie di trasformazione con estrema facilità anche a temperature elevate, senza alterare le qualità del frutto.

Specificità della zona geografica.

Fattori pedoclimatici. Il castagno predilige terreni a reazione acida e sub-acida o anche neutri ma ricchi di elementi minerali, con limitata presenza di calcare attivo. È una specie così rappresentata nei boschi di latifoglie da costituire una zona fitoclimatica chiamata «Castanetum» i

cui limiti relativi alla temperatura sono identificati in un range che va dagli 8 °C ai 15 °C di media annuale, con una media nel mese più freddo pari a -1 °C e 0 °C e con precipitazioni superiori a 600-800 mm annui. L'areale di produzione della IGP «Marrone di Serino» è caratterizzato da terreni di copertura proprio di origine vulcanica. L'areale è inoltre immerso in una fascia geografica per cui il clima è tipicamente mediterraneo, con inverni freddi, con precipitazioni piovose e nevose abbondanti (superiori ai 1.000 mm.) e da estati con periodi anche siccitosi tra giugno ed agosto. Tali condizioni climatiche del territorio sono ottimali e univocamente determinanti all'interno dell'areale di produzione per lo sviluppo del castagno e la produzione dei migliori Marroni.

Fattori orografici. Le condizioni pedologiche ed orografiche omogenee della zona sono dovute alla genesi tettonica del gruppo montuoso dei Monti Picentini Occidentali, costituito da formazioni calcareo-dolomitiche e all'influenza, sull'evoluzione dei suoli, determinata dalle ceneri e lapilli delle eruzioni del Vesuvio e dei Campi Flegrei (terreni acidi-sub-acidi, privi di calcare totale e attivo, freschi, profondi, ricchi di elementi minerali, ecc.).

Fattori attinenti alla tipologia della pianta. La pianta di castagno, eliofila, si presenta di grande dimensione; ha la caratteristica di essere facilmente coltivabile sia nella parte bassa e ventosa del territorio dell'areale di produzione (nel serinese occupata prevalentemente dalla varietà «Verdola») che nella fascia medio-alta (interessata dalla presenza della varietà «Santimango»).

Legami tra la zona geografica e le specificità del prodotto

Legami storico-sociali. La presenza di castagneti coltivati in Campania, ed in particolare nell'area geografica riportata nell'art. 3, risale all'epoca dei Romani, anche se studi archeologici hanno dimostrato che già nel paleolitico vi era nella valle del serinese una presenza diffusa del castagno che presentava caratteristiche molto simili alle varietà oggi coltivate. Già nel 1532 vi sono atti che comprovano rapporti giuridici inerenti i castagneti da frutto nel serinese, così come nel 1548 sono avvenute cessioni di castagneti in S. Stefano del Sole. Nel medioevo, grazie all'opera sia dei monaci di Cava dei Tirreni (SA) che di quelli di Montevergine (AV) la coltura del castagno permea lo strato sociale, diventando elemento caratterizzante di tutto il territorio dell'areale di produzione. Più di recente, il Marrone di Serino viene commercializzato a livello nazionale e internazionale: un documento ufficiale del 1952 dal titolo Chestnuts, ad esempio, dimostra come il Marrone di Serino viene commercializzato in America grazie alla famiglia Ingino. Inoltre vi è una enorme produzione letteraria di natura tecnico-scientifica comprovante, nel tempo, l'uso consolidato della denominazione "Marrone di Serino". A titolo di esempio citiamo: Indagini e osservazioni sulle migliori varietà italiane di castagno, Centro di Studio Sul Castagno, Consiglio Nazionale delle Ricerche» del 1955; Economia Irpina a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino Anno XXVI, n. 3 del 1988; La Coltivazione del Castagno a cura di Raffaele Bassi del 1990; Atti del Convegno nazionale sulla castanicoltura da frutto a cura della Camera di Commercio di Avellino del 1992; Il castagno in Campania, problematiche e prospettive della filiera a cura di Gennaro Cristinzio e Antonino Testa del 2006; ecc. Più di recente, associazioni locali, come ad esempio l'ADACI - Associazione degli Agricoltori e Castanicoltori Irpini - hanno favorito convegni e attività di promozione del "Marrone di Serino" in tutto il territorio di produzione. Il «Marrone di Serino» è legato anche a proverbi e credenze antiche, che segnano l'utilizzo e l'evoluzione del Marrone durante l'annata agraria con riferimenti ad eventi religiosi e civili. Ad esempio, a Serino si è consolidato un antico detto, tramandato da generazioni immemori: «a Sant'Antonio 'o cardillo, a Salvatore 'o fruttillo» (spiegazione: se nel periodo della festività di Sant'Antonio - che avviene in data 13 giugno nella frazione Rivottoli di Serino - è visibile ad occhio nudo il riccio e per la festività del SS. Salvatore - che avviene a Serino in data 6 agosto - si riscontra la presenza del frutto, si prospetta una buona annata). Ciò riguarda quindi la fase che va dall'allegagione e la formazione del riccio fino alla formazione dei Marroni. Anche nell'ambito culinario, nell'areale di produzione, sia a livello familiare che per attività di ristorazione, è antico il consumo di Marroni di Serino. I frutti freschi vengono utilizzati prevalentemente per ottenere Marroni bolliti, caldarroste e per la preparazione di marmellate. I frutti pelati sono utilizzati prevalentemente per i Marroni lessi, il castagnaccio e le crostate. I Marroni essiccati, in guscio o senza guscio, vengono consumati prevalentemente sotto forma di «Marroni del prete». Tutte le tipologie possono essere utilizzate invece per realizzare, anche fuori stagione, minestre, zuppe e altre pietanze a base di Marroni.

Legami di natura produttiva e commerciale. Le piante di Marroni nell'areale, da sempre, vengono curate con passione e professionalità dai castanicoltori tanto che anche nelle parti più montane, non raggiungibili da mezzi agricoli, si realizzano lunette, si eseguono potature cadenzate e vi è un'ampia testimonianza e tradizione di professionalità del settore, raramente riscontrabili in altre zone fuori dall'areale. La raccolta del «Marrone di Serino» avviene prevalentemente ancora in modo manuale, come in tempi passati. È ancora in vigore la pratica della calibratura (manuale o meccanica), della curatura, della sterilizzazione e della vendita del «Marrone di Serino» allo stato fresco o direttamente alla elaborazione da parte delle aziende di trasformazione a differenza di altre realtà castanicole, dove prevale la vendita diretta nei castagneti senza operare una prima fase di calibratura e/o trattamento. La commercializzazione del frutto segue le strade più svariate: consumo del fresco, essiccato, semilavorato o trasformato sia a livello nazionale che internazionale.

Legami di natura chimico-fisiche. Le caratteristiche chimico-fisiche-sensoriali del Marrone di Serino sono uniche in quanto da studi tecnico-scientifici sono state dimostrate le differenze con altre castagne e marroni, in particolare per carboidrati totali e proprietà calorimetriche. Tali peculiarità sono dovute fondamentalmente a due fattori determinanti dell'areale di produzione: il terreno di origine vulcanica, privo di calcare e ricco di elementi minerali con elevato grado di fertilità, associato ad un notevole tasso di umidità per la presenza di importanti acquiferi e l'evoluzione del castagno per effetto di una costante opera ultracentenaria di miglioramento dei fondi e della qualità del prodotto da parte dei castanicoltori.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Regolamento UE n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo Dipartimento Qualità Agroalimentare (DQA), Via Bosio 4 - cap 00161 - Roma, telefono +39 06-85451240, mail: info@dqacertificazioni.it.

Art. 8.

Etichettatura

Le tipologie di confezione per la commercializzazione del «Marrone di Serino» IGP sono quelle ammesse dalla normativa vigente che non ne alterino comunque le qualità.

È ammesso il confezionamento «sotto vuoto», con «atmosfera protettiva» e del prodotto «surgelato».

Le confezioni, nelle varie tipologie, variano da un peso minimo di Kg 0,10 ad uno massimo di Kg 25,00. In tutti i casi le confezioni dovranno essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Le etichette apposte sulle confezioni, dovranno riportare a caratteri di stampa chiari e leggibili, le indicazioni:

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione;

l'anno di produzione e la scadenza per il consumo;

le indicazioni per la corretta conservazione ed uso del prodotto;

la pezzatura;

il logo della IGP «Marrone di Serino»;

il simbolo grafico europeo.

Alla IGP «Marrone di Serino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, selezionata, tipo, gusto, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Logotipo della IGP «Marrone di Serino»
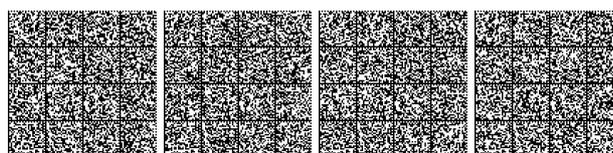
Il logo del «Marrone di Serino IGP» è costruito all'interno di un quadrato ideale. È composto da un pittogramma, da una parte denominativa e da un rettangolo alla base del marchio stesso. Il Pittogramma è costituito dall'outline di tre Marroni affiancati e leggermente sovrapposti. All'interno degli stessi troviamo tre caratteri tipografici rappresentanti le lettere maiuscole I, G, e P.

La parte denominativa si sviluppa su due righe ed è costituita dalla scritta «Marrone» (prima riga in alto) e «di Serino» (seconda riga). Essa si estende fino a toccare, con i suoi estremi, il quadrato ideale che fa da gabbia al marchio ed è allineata verticalmente sia al pittogramma che al rettangolo di base. La distanza che intercorre tra la prima riga di testo e il Pittogramma e la seconda riga di testo e la base rettangolare è la stessa, ed è doppia rispetto alla distanza che intercorre tra le due righe stesse.

Il carattere usato per tutte le parti testuali del marchio è Il Myriad Pro Bold. Il colore marrone scuro utilizzato per la parte denominativa relativa alle parole «Marrone di», l'outline dei Marroni che costituiscono il pittogramma e l'outline del rettangolo che racchiude il tricolore verde-bianco-rosso in basso è di pantone P 44–16 U (corrispettivo valore in quadricromia: c 50 m 60 y 57 k 60); le tre lettere «I», «G», «P» sono di colore marrone chiaro pantone P 19-5 U (corrispettivo valore in quadricromia: c 0 m 31 y 71 k 35); la parola «Serino» è di colore azzurro pantone P 117-14 U (corrispettivo valore in quadricromia: c 70 m 0 y 0 k 42); il verde, il bianco e il rosso del rettangolo di base hanno pantoni rispettivamente P 17-6153 TCX (corrispettivo valore in quadricromia: c 100 m 0 y 100 k 0), 11-0601 TCX (corrispettivo valore in quadricromia: c 0 m 0 y 0 k 5) e 18-1662 TCX (corrispettivo valore in quadricromia: c 0 m 100 y 100 k 0).

16A03118

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Rapone nell'ambito del progetto n. 39/60/6069 «strada di collegamento tra l'abitato di Muro Lucano con la S.S. Ofantina e l'abitato di Rapone».

Con decreto n. 1504 del 7 marzo 2016 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/6069 "strada di collegamento tra l'abitato di Muro Lucano con la S.S. Ofantina e l'abitato di Rapone" - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico della particella n. 434 del foglio 19 dl H.00.18.86 in agro del Comune di Rapone (PZ) di proprietà dei sigg. Pinto Arcangela per la quota di 1/5, Pinto Giuseppe per la quota 1/5, Pinto Donato per la quota di 1/5, Pinto Domenico per la quota 1/5 e Pinto Vita Antonietta Teresina per la quota 1/5.

È revocato il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico della particella n. 434 del foglio 14 in agro del Comune di Rapone (PZ), riportata erroneamente nel decreto n. 1020 del 14 febbraio 2012 del Commissario *ad acta*.

Resta invariato quant'altro stabilito con il citato decreto n. 1020 del 14 febbraio 2012.

16A03102

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Ibe Fiduciaria S.r.l.», in forma abbreviata «Ibefid S.r.l.», in Torino.

Con D.D. 7 aprile 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto direttoriale 27 novembre 2014, alla Società "IBE Fiduciaria S.R.L.", in forma abbreviata "Ibefid S.R.L.", con sede legale in Torino (TO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 10740870018, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

16A03145

REGIONE PUGLIA

Approvazione del Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia e del relativo regolamento

Con deliberazione di Giunta regionale n. 314 del 22 marzo 2016, pubblicata sul BURP n. 39 dell'11 aprile 2016, la Giunta regionale ha approvato il Piano per il Parco nazionale dell'Alta Murgia e il relativo Regolamento conformemente a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, della legge n. 394/1991 e ss.mm.ii. La copia degli elaborati di Piano su supporto informatico è agli atti della Sezione assetto del territorio della Regione Puglia e pubblicata sul sito internet www.sit.puglia.it, mentre la copia stampata, conforme a quella sottoposta alla approvazione della Giunta regionale, è consultabile da chiunque ne abbia interesse presso la sede del Parco nazionale dell'Alta Murgia via Firenze 10, Gravina in Puglia (BA).

Con la stessa DGR N. 314/2016 è stato espresso parere di Conformità del Piano e del regolamento del Parco al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 secondo quanto disposto dall'art. 98 delle norme tecniche di attuazione dello stesso.

16A03144

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI

Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento

Si avvisa che con delibera del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica Anton Dohrn n. 7 del 17 dicembre 2015 e con nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 5424 del 23 marzo 2016 è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Stazione zoologica Anton Dohrn.

Il regolamento è pubblicato sul sito web della Stazione zoologica Anton Dohrn alla pagina:

http://www.szn.it/images/pdf/Norme_e_Regolamenti/Regolamento_di_Organizzazione_e_Funzionamento_17.12.2015.pdf

16A03146
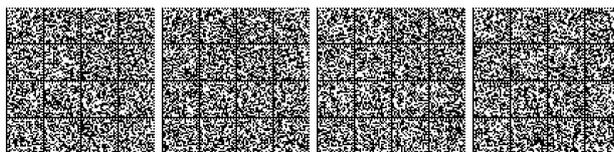
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina V&A n. 367/2016 del 22 febbraio 2016 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano "Clarens" e "Vessel".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 53 del 4 marzo 2016).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 141, seconda colonna, nella colonna di destra della tabella, nella seconda cella, dove è scritto: «Eurofins Biolab S.r.l. Via B. Buozzi, *22* 20090 - Vimodrone (MI)», leggasi: «Eurofins Biolab S.r.l. Via B. Buozzi, *2* 20090 - Vimodrone (MI)».

16A03175

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-095) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.